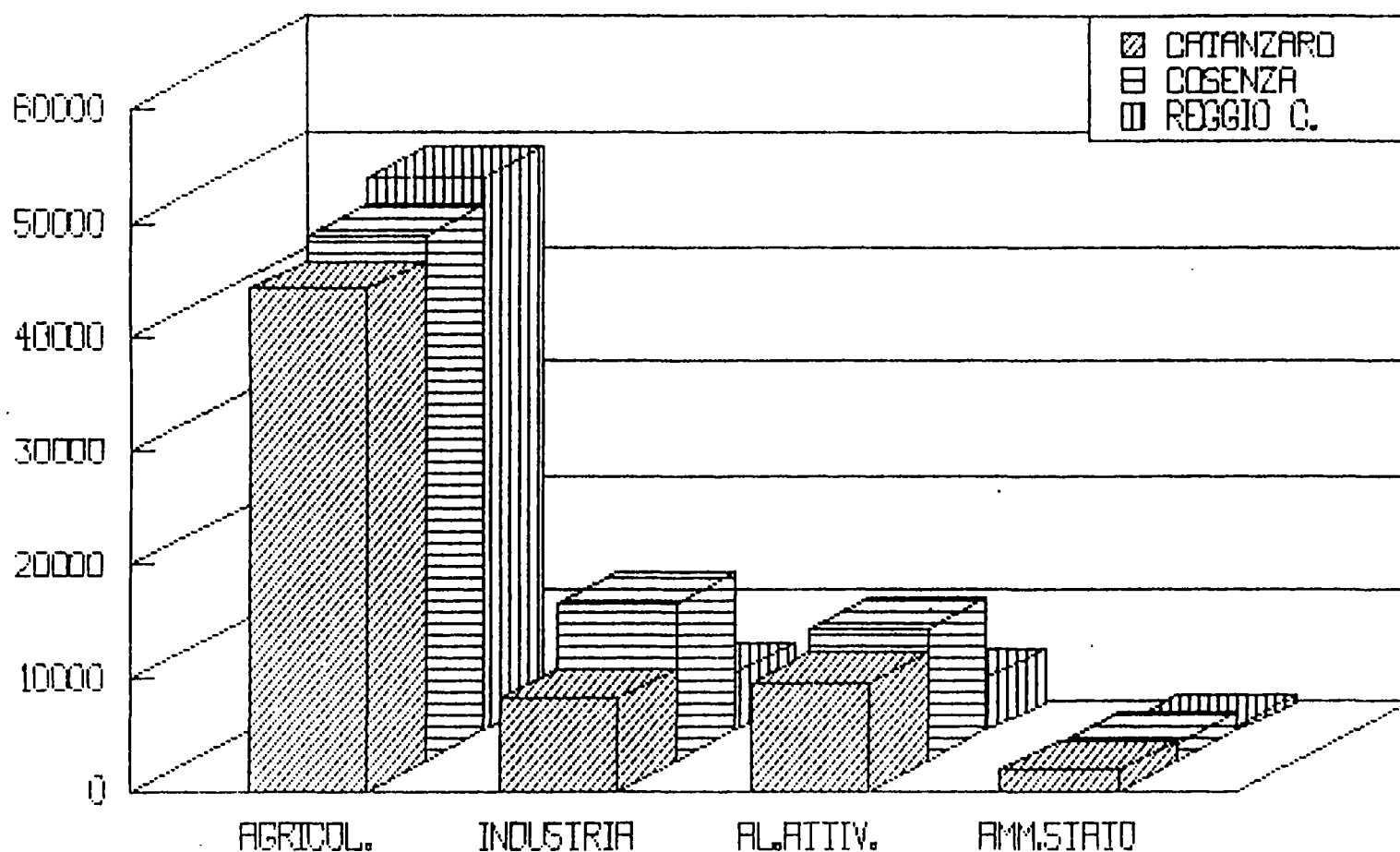


AVVIAMENTI DISTINTI PER PROVINCIA

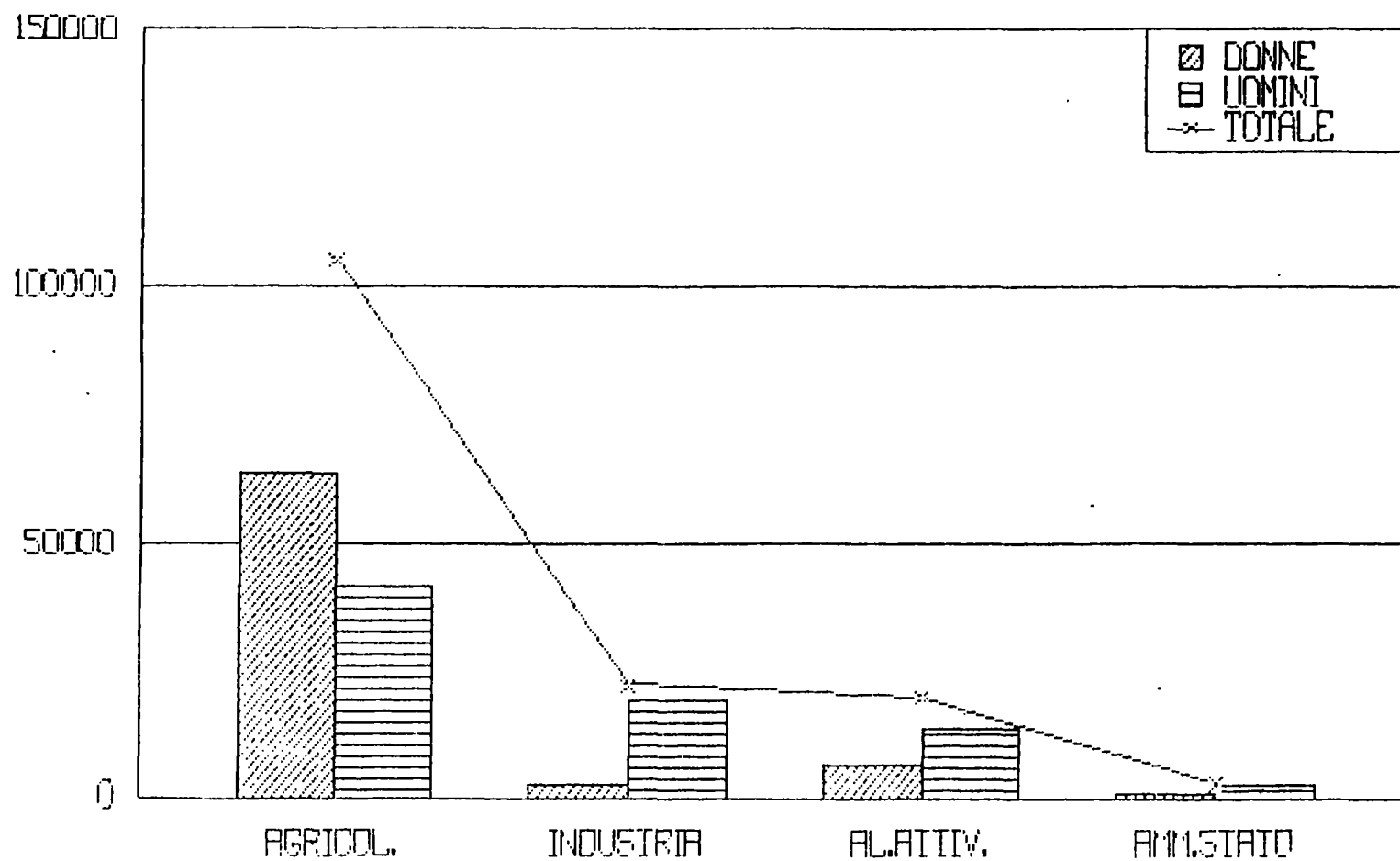
ANNO 1995 - CALABRIA



elab. dati AB

LICENZIAMENTI UOMINI E DONNE

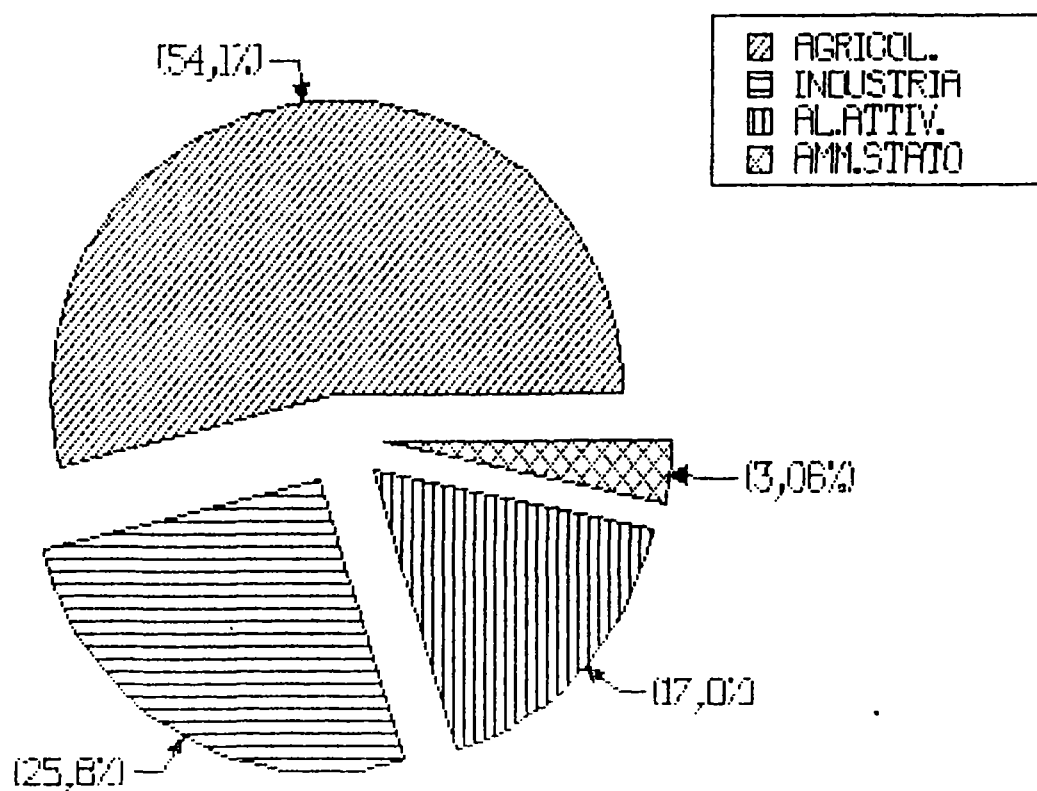
ANNO 1995 - CALABRIA



elab. dati. AB

AVVIAMENTI UOMINI

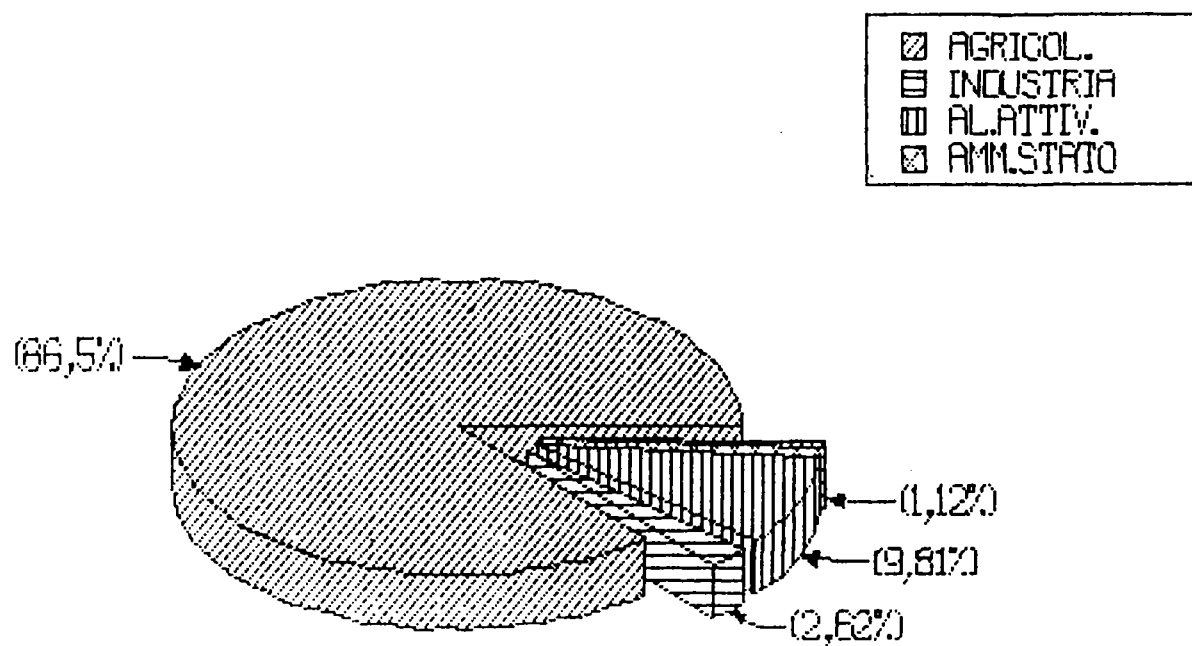
ANNO 1995 - CALABRIA



elab. dati. AB

AVVIAMENTI DONNE

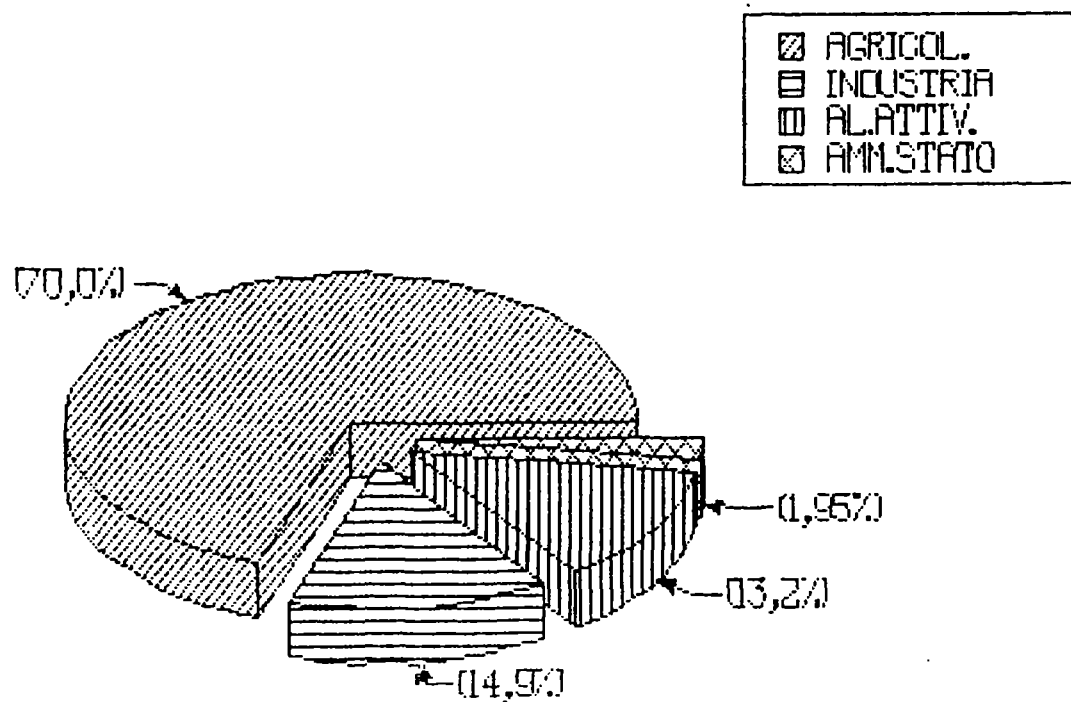
ANNO 1995 - CALABRIA



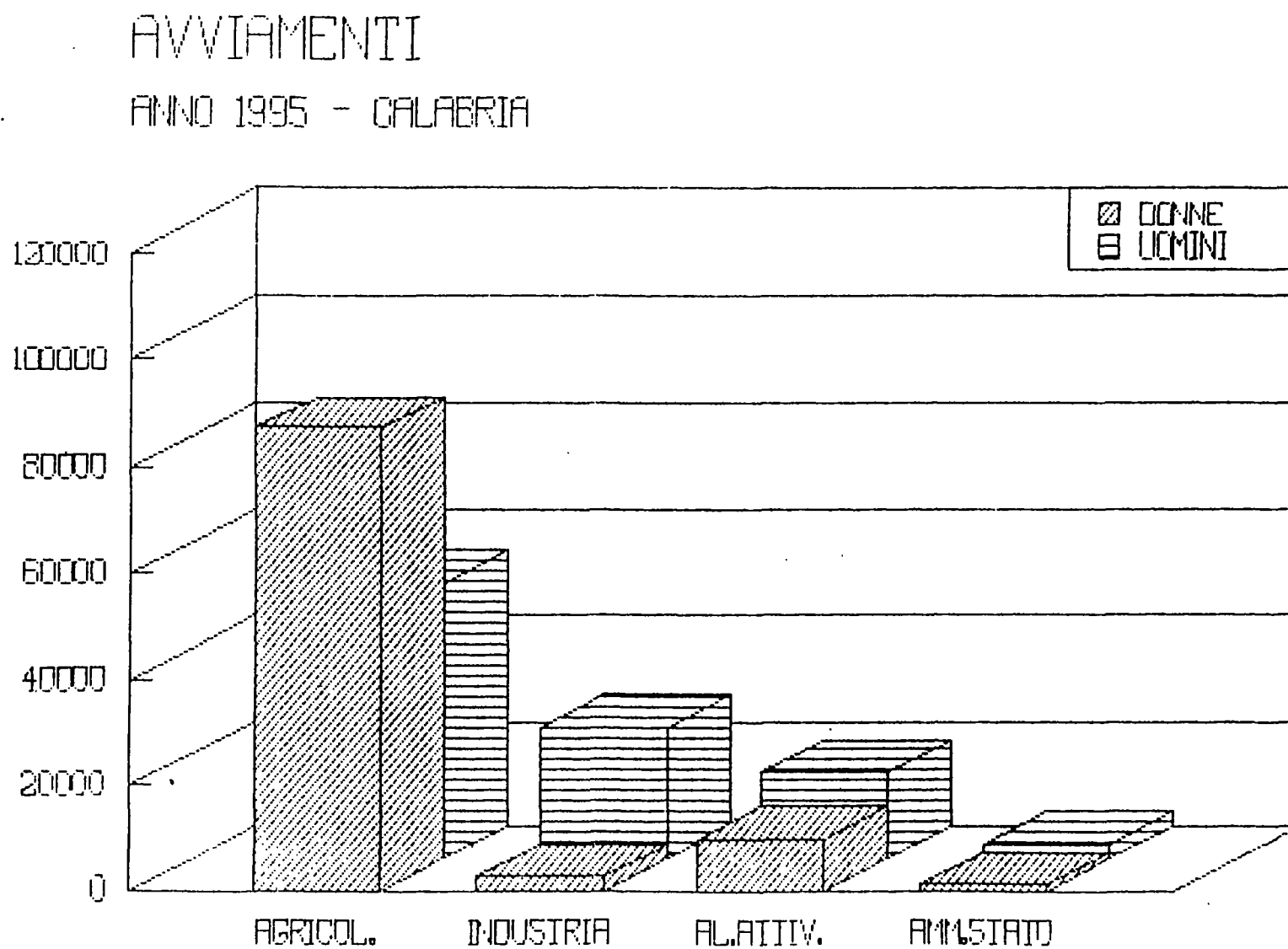
stab.dat. AB

LICENZIAMENTI

ANNO 1995 - CALABRIA



elab.dat. AB



elab. dati. AB

CAMPANIA

In riferimento alla normativa in esame l'Ufficio Regionale ha evidenziato quanto segue.

Art. 1

a) non sono state riscontrate violazioni riguardanti l'accesso al lavoro

b) non sono intervenute deroghe per ciò che concerne lavori particolarmente pesanti.

Artt. 3 - 4

Non sono state denunciate e accertate discriminazioni per l'attribuzione delle qualifiche e la progressione di carriera.

Art. 5

Sono stati stipulati 3 accordi aziendali di deroga al lavoro notturno delle donne.

Artt. 6 - 7

Non ci sono stati problemi per l'applicazione della normativa.

Art. 15

Non risulta che vi siano stati interventi per reprimere violazioni alla normativa in argomento.

EMILA ROMAGNA

Anche nel corso del 1995 la normativa sulla parità in Emilia Romagna sembra aver trovato ampia applicazione. Nonostante la pressochè assenza di richiesta di intervento e di vertenze, non si può, comunque non rilevare la maggiore difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro delle donne, sia la loro maggiore espulsione da settori industriali in difficoltà.

Si riferisce quanto segue circa gli articoli in esame.

Art. 1

- a) non sono stati riscontrati casi di violazione delle norme vigenti riguardanti l'accesso al lavoro delle donne;
- b) nessuna deroga contrattuale è stata attuata in relazione a lavori particolarmente pesanti.

Art. 3

Non sono stati segnalati casi di discriminazione basati sul sesso per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione in carriera.

Art. 4

Non si possiedono dati circa il numero delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione per il proseguimento del lavoro oltre i 55 anni di età.

Art. 5

Sono stati stipulati 189 contratti in materia di lavoro notturno in favore delle donne così suddivisi:

Bologna : 11 accordi di deroga al divieto di lavoro notturno.

Ferrara : 4 accordi sindacali.

Forlì : 6 accordi sindacali.

Modena : 46 accordi sindacali.

Parma : 30 accordi sindacali.

Ravenna : 19 accordi sindacali.

Reggio Emilia : 73 accordi sindacali.

Artt. 6 - 7

Non si hanno dati precisi in merito alla fruizione dei benefici di detti articoli.

Art. 15

Non risulta che vi siano stati interventi per reprimere violazioni alla normativa in argomento.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa in esame gli Ispettorati locali hanno evidenziato quanto segue:

Art. 1

a) è stata accertata 1 violazione, in quanto è emersa la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro di personale impiegatizio; è stata segnalata 1 violazione circa le modalità di accesso al lavoro con contratto di formazio-lavoro..

b) non risultano intervenute deroghe a mezzo di contrattazione collettiva per quanto riguarda lavori particolarmente pesanti.

Art. 3

Per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, mansioni, progressione nelle carriere non sono state segnalate o accertate discriminazioni.

Art. 5

Nel corso del 1995 risultano stipulati n. 25 accordi aziendali in deroga al divieto di lavoro notturno delle donne.

Art. 6

In generale non si sono evidenziate problematiche inerenti la materia di cui si tratta.

Art. 7

Non sono sorti problemi circa l'applicazione di questo articolo.

Art. 15

Nel corso di specifiche azioni di vigilanza, è stata accertata presso un'azienda manifatturiera la violazione dell'art. 5, 1° comma, riguardante 7 lavoratrici.

Non risultano essere stati proposti dal Pretore ricorsi da parte di lavoratori, nè da parte delle OO.SS.

LAZIO

Per quanto riguarda lo stato di applicazione della normativa in esame, si comunicano, qui di seguito, le notizie e le considerazioni pervenute dagli Ispettorati provinciali del Lazio.

In generale non sono state riscontrate discriminazioni di personale femminile riguardo l'accesso al lavoro o in relazione ad attribuzioni di qualifiche, mansioni o progressioni della carriera, mentre viene confermata la tendenza ad un maggior utilizzo delle donne nel part-time.

ROMA

L'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma ha fatto conoscere che la tendenza all'uguaglianza fra uomini e donne è alimentata da una vigilanza assidua tendente al raggiungimento di una parità effettiva e non semplicemente formale.

E' stata svolta da parte degli Ispettorati un'accurata attività di vigilanza, specifici interventi sono stati effettuati a seguito di una interrogazione parlamentare, in ordine al presunto comportamento discriminatorio nella progressione in carriera connesso al lavoro parziale prestato da alcune impiegate presso un istituto operante nel settore dle credito. L'Ispettorato Provinciale si è inoltre interessato di un altro caso riguardante la progressione di carriera presso un Istituto di previdenza per l'accesso alle responsabilità dirigenziali, dove si rileva l'impatto discriminatorio nei confronti delle donne.

Nel corso del 1995 nella provincia è stato registrato un incremento dell'attività che ha portato alla predisposizione e allo svolgimento di 18 progetti, ad iniziativa di enti pubblici e soggetti privati.

Si evidenzia, inoltre, un notevole numero di contratti part-time stipulati dalle donne rispetto a quelli stipulati dagli uomini pari rispettivamente a 12.957 ed a 5.752, nonché la stipulazione dei contratti part-time per trasformazione di contratti a tempo pieno, che nel 1995 sono stati complessivamente 8.502, con una prevalenza di quelli che hanno riguardato le donne rispetto a quelli relativi agli uomini.

Permangono nel mondo del lavoro diffusi preconcetti e differenti trattamenti che portano a ritenere che le donne, anche nei settori ad alta femminilizzazione, restano nei livelli più bassi delle qualifiche con retribuzioni mediamente inferiori rispetto a quelle degli uomini.

Non sono pervenute nel corso del 1995 richieste di intervento da parte delle lavoratrici, nè segnalazioni di violazioni delle Organizzazioni Sindacali.

FROSINONE

Art. 1

a) è stato rilevato che in materia di assunzione è stato privilegiato il personale di sesso maschile, anche se nessuna discriminazione è stata riscontrata riguardo l'accesso al lavoro delle donne, in considerazione anche della forte domanda di contratti part-time rivolta alle donne (1108) rispetto agli uomini (471);

b) non sono intervenute deroghe riferite a mansioni di lavoro particolarmente pesanti.

Art. 3

Non è stata riscontrata alcuna discriminazione o denuncia in riferimento alle attribuzioni delle qualifiche, mansioni e progressioni della carriera.

Art. 4

Non si sono verificati casi, nè si è avuta notizia di lavoratrici che abbiano chiesto di lavorare oltre il 56° anno di età.

Art. 5

Nel 1995 sono stati stipulati 2 accordi aziendali riguardanti deroga al lavoro notturno delle donne, mentre sono rimasti in vigore quelli stipulati negli anni precedenti.

Art. 6

Non è stato riscontrato alcun caso di adozione o affidamento di bambini.

Art. 15

Non sono state emesse sentenze in materia nè sono stati proposti ricorsi al Pretore.

LATINA

Nel corso dell'attività di vigilanza espletata nel corso del 1995 non sono state accertate violazioni delle normative in oggetto, nè sono state proposte questioni concernenti la parità retributiva o la progressione di carriera del personale femminile occupato nelle aziende della provincia. In materia di deroga al divieto di lavoro notturno sono pervenuti 6 verbali di accordo aziendale.

RIETI

Art. 1

Nel corso dell'ordinaria vigilanza effettuata dall'Ispettorato risulta accertata una sola violazione, attuata con discriminazione nell'assunzione

di una lavoratrice in stato di gravidanza da parte di un Ente pubblico locale.

Art. 3

Non sono pervenute segnalazioni relative a discriminazioni attuate per le attribuzioni di qualifiche, mansioni e progressione di carriera.

Art. 4

Non sono stati segnalati casi di lavoratrici prossime all'età pensionabile che abbiano manifestato l'intenzione di proseguire nell'attività lavorativa.

Art. 5

Sono stati stipulati n. 2 accordi sindacali in deroga al lavoro notturno delle donne.

Art. 15

Non risultano casi di violazione segnalati al Pretore.

Nella provincia sono stati stipulati durante il 1995 n. 780 contratti part-time, dei quali n. 575 stipulati con personale femminile.

VITERBO

Nel corso del 1995 non si sono avute richieste di intervento e solo occasionalmente è stata fornita consulenza ed informazione in materia, in particolare per aspetti che hanno interessato più le lavoratrici madri che la legge di parità in senso stretto. Nel corso dell'attività ispettiva dell'Ufficio sono stati esperiti accertamenti anche sull'applicazione della legge 903/77 rilevando elementi concreti di esclusione del fenomeno discriminatorio.

A livello provinciale si precisa che non sono state segnalate violazioni, nè si sono verificate discriminazioni, nè risultano casi di attivazione delle procedure presso la Pretura.

E' stato inoltrato all'Ispettorato Provinciale un solo accordo sindacale in deroga che ha interessato n. 195 lavoratrici.

LIGURIA

La normativa sulla parità uomo-donna, almeno formalmente, risulta nel complesso rispettata.

Gli Ispettorati Provinciali, nel corso dell'attività di vigilanza, non hanno riscontrato violazioni concernenti l'accesso al lavoro e la parità retributiva, nè hanno rilevato o segnalato discriminazioni per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, dello svolgimento delle mansioni, della progressione in carriera nei confronti del personale femminile.

Solo poche aziende si sono avvalse della deroga al divieto di lavoro notturno delle donne, trasmettendo agli Ispettorati i relativi verbali di accordo con le rappresentanze sindacali.

Le richieste di astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 5 della L.1204/71 restano attestate su numeri molto alti.

LOMBARDIA

Nel 1995 in Lombardia gli avviamenti al lavoro hanno mostrato un miglioramento rispetto all'anno precedente in particolare per la componente maschile e per i giovani. Dai dati elaborati al riguardo dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Lombardia risulta tuttavia che anche nel 1995 le donne continuano ad essere la fascia debole del mercato del lavoro. Le problematiche connesse al ruolo della donna nel mondo del lavoro hanno continuato ad essere oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché delle forze politiche e degli organi istituzionali, sia nazionali che locali.

In ordine allo stato di applicazione della legge 903/77 in Lombardia, nel 1995, si rileva che agli Ispettorati Provinciali del Lavoro sono pervenute pochissime segnalazioni.

Gli Ispettorati hanno esercitato un attento controllo sugli accordi di deroga al divieto di lavoro notturno delle donne nelle aziende manifatturiere; gli stessi Ispettorati hanno inoltre fornito, attraverso l'Ufficio Informazioni e Rapporti esterni, chiarimenti richiesti in ordine alla normativa in esame, con particolare riguardo ai benefici previsti dagli articoli 6 e 7.

In merito ai risultati della vigilanza e dell'attività amministrativa svolta dagli Ispettorati del Lavoro, si riferisce quanto segue:

Articolo 1:

E' stata accertata una violazione nei confronti di una lavoratrice messa in atto al suo rientro dalla maternità e riscontrata dall'Ispettorato Provinciale di Milano che ha provveduto ad inoltrare apposita informativa alla Procura della Repubblica.

In tema di discriminazione sono stati condotti dagli Uffici accertamenti a seguito della segnalazione prevenuta dalla Consigliera regionale di parità in ordine ad articoli di stampa.

Articolo 2:

Nessuna segnalazione è pervenuta in merito agli Ispettorati e nessuna violazione a tale norma è stata riscontrata nel corso della normale attività di vigilanza.

Articolo 3:

Nessuna segnalazione è pervenuta agli Ispettorati, nè sono state riscontrate irregolarità. Non risultano controversie nè di carattere civile, nè sindacale in ordine all'età di pensionamento e sul diritto di opzione a restare attività subordinata fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.

Articolo 5:

Gli Ispettorati di Bergamo, Cremona, Mantova e Milano hanno riscontrato la violazione dell'articolo da parte di cinque aziende per aver addetto al lavoro notturno lavoratrici senza avere preventivamente provveduto a rimuoverne il divieto.

Per quanto riguarda gli accordi di deroga al divieto del lavoro notturno stipulati in Lombardia nel corso del 1995, di cui è stata inoltrata la comunicazione agli Ispettorati del lavoro, questi sono stati 207.

Articolo 6:

Non sono state segnalate inadempienze, nè sono emerse violazioni nel corso della normale attività di vigilanza.

Articolo 7:

Non sono emersi casi di violazione del diritto del lavoratore padre.

Articolo 15:

Non risulta che siano stati emessi decreti motivati, nè ricorsi al Pretore in materia di discriminazioni sessualipromossi direttamente o alle Organizzazioni sindacali.